

Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla **dirigenza** del Comparto unico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

PROT. n° 775 del 5 ottobre 2011.

Art. 036

Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita come segue: • 1 classe - cuccetta 1 classe per i viaggi in ferrovia • classe economica per i viaggi in aereo; b) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11. Rimane in vigore quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lett. c) del testo di accordo per la definizione e chiusura del contratto 1994/1997, sottoscritto in data 5 marzo 1998, del personale appartenente ai livelli dirigenziali dell'Amministrazione regionale, fatti salvi gli aggiornamenti del trattamento economico.
3. Il dirigente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distanti più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso al dirigente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quarto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,51 per il primo pasto e di complessivi € 61,42 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. Ai dirigenti inviati in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.

6. Gli enti individuano, previa informazione alle organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 4 della somma 22 forfettaria di € 20,66 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

7. E' consentito l'utilizzo in trasferta del buono mensa in alternativa del rimborso pasto.

8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 3 ore.

9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

11. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: • l'indennità di trasferta è pari a: – € 43,20 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; – € 1,80 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio; • i rimborsi dei pasti di cui al comma 4 sono incrementati del 30%.

13. Al di fuori dei casi in cui è corrisposta l'indennità di trasferta di cui ai commi precedenti, ai dirigenti autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per esigenze di servizio è corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quarto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.

Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

13/12/2010

Art. 161 (Indennità chilometrica)

1. Ai dipendenti autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per esigenze di servizio e prevista un'indennità chilometrica pari al valore di un quarto del prezzo di un litro di benzina verde. La presente disposizione si applica anche al di fuori dei casi di cui all'art. 167 ed all' art. 168 del contratto.
2. L'indennità chilometrica viene rideterminata ogni qualvolta il prezzo al litro si discosti per difetto o per eccesso di oltre € 0,026 rispetto al prezzo di riferimento individuato da ciascuna amministrazione.

Art. 167 (Trattamento di trasferta)

1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente sia inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella di trasferta. Ove la località di trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
 - a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: - 1° classe – cuccetta di 1° classe per i viaggi in ferrovia; - classe economica per i viaggi in aereo.
 - b) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina di cui al comma 10;
 - c) il compenso per il lavoro straordinario, nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Per i dipendenti regionali restano in vigore gli accordi particolari previsti dall'art. 12 del C.C.R.L. 05/03/1998, fatti salvi gli aggiornamenti del trattamento economico.
4. I dipendenti possono essere autorizzati ad utilizzare i propri mezzi di trasporto, semprechè la trasferta riguardi località distanti più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso ai dipendenti, oltre a quanto previsto dal comma 2, lettera "c", spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio, di eventuale custodia del mezzo ed un'indennità chilometrica pari ad un quarto del costo della benzina verde per ogni Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, ai dipendenti spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle e della spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 24,00 per il primo pasto e di complessivi € 48,00 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore

a 6 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

6. Al personale delle categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti delle delegazioni stesse.

7. Gli Enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, particolari situazioni che, in considerazione dell'impossibilità di fruire, durante le trasferte del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione, consentono la corresponsione, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, della somma forfetaria di € 21,69 lordi. Con la stessa procedura gli Enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.

8. In trasferta è consentito l'uso del buono mensa in alternativa al rimborso del pasto.

9. I dipendenti inviati in trasferta hanno diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% della spesa presumibilmente occorrente per la trasferta.

10. Gli Enti stabiliscono, previa informazione delle Organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.

11. Le trasferte all'estero sono disciplinate dal presente articolo e ad esse si applicano anche le seguenti disposizioni particolari:

- a) è corrisposta un'indennità di trasferta pari ad € 45,36 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- b) è corrisposta un'indennità di trasferta oraria pari ad € 1,89, per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di durata superiore alle 24 ore;
- c) ai soli fini di cui alla lettera "a", nel computo delle ore di trasferta si calcola anche il tempo del viaggio;
- d) i rimborsi di cui al comma 5 sono incrementati del 30%;
- e) l'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.

CIRCOLARE N. 15 del 03.03.2015

Oggetto: Comunicazioni in materia di straordinario in trasferta e tempo viaggio.

Ad integrazione della circolare n. 57 del 15.12.2014 avente ad oggetto "Ulteriori chiarimenti in ordine al nuovo modulo di gestione delle trasferte" si forniscono ulteriori indicazioni in ordine al lavoro straordinario e al tempo di viaggio nel caso di trasferta. In applicazione dell'articolo 167 (Trattamento di trasferta), comma 2 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13.12.2010, il personale inviato in trasferta, comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla propria sede ordinaria di lavoro e distante più di 10 Km dalla stessa, può effettuare prestazioni di lavoro straordinario solo qualora l'espletamento dell'incarico comporti un'eccedenza dell'impiego lavorativo (servizio attivo) rispetto al normale orario di lavoro giornaliero. Pertanto con esclusivo riferimento all'eventuale remunerazione del lavoro straordinario, si considera utile il solo tempo effettivamente lavorato in sede e/o in trasferta, esclusi quindi i tempi di viaggio per raggiungere il luogo della missione e di rientro presso la località di provenienza. Fanno eccezione gli autisti per i quali invece si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. I tempi di viaggio per raggiungere il luogo della missione e il rientro presso la località di provenienza verranno considerati utili: a. per coprire il proprio dovuto giornaliero; b. qualora vi sia un'ulteriore eccedenza, le ore impiegate per il viaggio potranno essere utilizzate esclusivamente nel mese di riferimento e nell'ambito della flessibilità così come disciplinata dal contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale del 27 settembre 2010 (dovuto giornaliero 7 ore e 12 minuti – flessibilità minimo dovuto giornaliero 6 ore massimo 9 ore), al fine del raggiungimento del proprio dovuto mensile. A tal fine non occorrerà effettuare nessuna operazione nel sistema di rilevazione presenze e assenze IRIS in quanto sarà il sistema stesso ad effettuare in automatico l'eventuale compensazione. A fine mese le ore non utilizzate per le finalità di cui sopra verranno indennizzate attraverso il pagamento dell'indennità di disagio in trasferta.

CIRCOLARE N. 36 del 28.07.2015

OGGETTO: Spese per missioni – articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010

[...]

...rispetto all'eliminazione delle diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, la disposizione è di portata generale ed incide sullo stato giuridico del personale producendo l'effetto di eliminare automaticamente la fattispecie e la spettanza dell'emolumento, senza imporre alcun adempimento in capo alle amministrazioni. In altri termini, con la citata disposizione il legislatore, anziché limitarsi ad imporre l'obbligo di riduzione percentuale della spesa connessa alle diarie per missioni all'estero, ha inteso operare la soppressione tout court dell'istituto. Si precisa tuttavia che l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 78/2010, dispone la cessazione della corresponsione delle diarie per le missioni all'estero fatta eccezione per le missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dai Vigili del fuoco.

Per quanto concerne le missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dall'Unione europea, in merito alla portata applicativa della precitata norma, al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti dal decreto legge 78/2010, sulla base anche di circolari e di risposte a quesiti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, si ricorda che le diarie per le missioni all'estero possono essere riconosciute solo nel caso di missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale.

Conseguentemente, devono ritenersi escluse dalla concessione della diaria le missioni all'estero finalizzate alla partecipazione a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che rivestano mera natura interlocutoria. Vanno, altresì, esclusi dalla concessione dell'emolumento in esame le missioni finalizzate ad interventi nell'ambito di congressi, seminari o convegni in quanto trattasi di attività formative che esulano dalla partecipazione a processi di natura decisionale. Si ritengono, inoltre, escluse le attività di negoziato afferenti alla fase della trattativa preliminare alla formazione della decisione.

Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali compete a coloro che abbiano la rappresentanza istituzionale dell'Amministrazione o che siano ufficialmente incaricati.